STATUTO

DELLA

SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA

APPROVATO NELL' ASSEMBLEA GENERALE
del 26 gennaio 1868

Art. 1.

È istituita nella capitale del Regno una Società Geografica che assume il titolo di **Società Geografica Italiana.**

Art. 2.

Scopo della Società è il progresso della scienza geografica in qualunque suo ramo, e ad ottenere un tale intento,

a) si faranno pubbliche letture, e si pubblicheranno gli atti della Società,

b) si manterranno continue relazioni colle altre Società Geografiche,

c) si promuoverà ogni studio specialmente diretto alla esatta conoscenza del suolo italiano,

d) si daranno istruzioni e possibili appoggi ai viaggiatori,

Digitized by Google

854

e) si promuoveranno gli interessi economici d'Italia, e segnatamente quelli relativi alla navigazione, ed al commercio, nei limiti però essenzialmente scientifici.

Art. 3.

La Società è composta di un numero indefinito di Soci italiani, in qualunque luogo essi risiedano: anche gli stranieri sono accettati al pari dei nazionali.

Art. 4.

I Soci sono a tempo, od a vita. I primi pagano alla Società L. 20 all'anno; i secondi L. 300 in una sola volta, qualunque sia l'epoca nella quale si iscrivono. Il Socio a vita acquista il titolo di Consigliere onorario.

Art. 5.

I Soci a tempo che entro il mese di Novembre non abbiano dichiarato per iscritto al Consiglio l'intenzione di ritirarsi, sono considerati annuenti per l'anno successivo.

Art. 6.

La Società è diretta da un Consiglio, i cui membri esercitano tutti gratuitamente l'ufficio loro: sono nominati dall'adunanza generale.

Digitized by Google

Art. 7.

Il Consiglio è composto di un Presidente, di quattro vice Presidenti, di quattro Segretari, e di venti Consiglieri.

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni devono intervenire almeno cinque membri del Consiglio, compreso il Presidente, o chi ne fa le veci.

Art. 9.

Il Presidente dura in ufficio un anno, e per un secondo anno può essere riconfermato: poscia non può essere rieletto Presidente, se non dopo trascorso un altr'anno.

I vice Presidenti, ed i Segretari durano parimenti in ufficio un anno, e possono essere rieletti indefinitamente.

Art. 10.

I Consiglieri durano in carica due anni; possono però sempre essere rieletti.

Art. 11.

La elezione del Presidente, dei vice Presidenti, dei Segretari, e dei Consiglieri ha luogo in una adunanza straordinaria del mese di Gennaio.

Digitized by Google

456

Nell'adunanza del mese di Maggio saranno nominati due revisori ai conti, i quali dovranno riferire in una delle prime adunanze dell'anno successivo.

Art. 12.

Spetta al Consiglio:

a) L'ammissione di nuovi Soci,

b) L'amministrazione della Società,

c) L'ordinamento delle adunanze,

d) La pubblicazione degli Atti, e quanto possa giovare all'incremento ed al lustro della Società.

Per queste diverse attribuzioni il Consiglio può dividersi in sezioni.

Art. 13.

Per la gestione ordinaria dell'uffizio, il Consiglio nomina un Segretario aggiunto, e ne determina l'onorario. Ugualmente spetta al Consiglio di fissare il personale inserviente, e di stabilirne le paghe.

Il Segretario aggiunto non ha voto nel Consiglio, e nemmeno nelle adunanze della Società, se non nel caso che sia membro.

Art. 14.

Il Tesoriere è nominato nell'adunanza generale con le altre cariche della Società. Ma quando si trovi opportuno di valersi di qualche Banca per deposito de'fondi sociali spetta al Consiglio di determinarla.

Digitized by Google

Art. 15.

Chiunque desidera divenir Socio deve far conoscere il suo desiderio al Consiglio col mezzo di due Soci, che lo propongono, ed il Consiglio delibera.

Avvenuta l'accettazione, la medesima verrà immediatamente partecipata al Socio, il quale sarà tenuto a soddisfare per intero al pagamento dell'anno in corso. La sua ammissione poi verrà annunziata nella più prossima adunanza.

Art. 16.

L'amministrazione della Società è affidata al Consiglio il quale provvede all'amministrazione dei fondi sociali, alla loro conservazione e collocamento, all'acquisto dei mobili e degli oggetti di cancelleria, ed a tutte le altre spese occorrenti; forma gli inventari delle proprietà sociali, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea, e redige i regolamenti di amministrazione e di servizio interno.

Art. 17.

Il capitale di Lire trecento pagato dai Soci a vita è posto a frutto ed i soli interessi sono erogabili per le spese sociali.

Art. 18.

Si tengono adunanze private del Consiglio, e generali dei Soci; sì le une che le altre sono presie-

Digitized by Google

454

dute dal Presidente della Società, in nome del quale sono diramate le lettere di convocazione. In caso di impedimento del Presidente, ne prende il luogo uno dei vice Presidenti per titolo di età.

Il Consiglio dirige i regolamenti delle une e delle altre, ma quello delle adunanze generali dovrà essere sottoposto all' approvazione dell' assemblea.

Art. 19.

Le adunanze private del Consiglio riflettono tutti gli argomenti non riservati alle assemblee generali.

Queste avranno luogo nei modi e tempi stabiliti nel proprio regolamento, ed ogni qualvolta il Presidente lo creda opportuno.

Art. 20.

Le adunanze generali ordinarie si tengono alla fine di ciascun mese, meno i mesi di Giugno, Luglio e Agosto.

Intervengono ad esse tutti i Soci, e chiunque è introdotto da un Socio. In tali assemblee il Consiglio dopo aver dato notizia dei nuovi Soci ammessi, e fatte le comunicazioni, che crede convenienti, espone un sunto di quanto gli giunse a notizia sui progressi della scienza dopo l' ultima adunanza; partecipa i doni ricevuti, e quindi dà successivamente la parola ai Soci inscritti per leggere qualche memoria di argomento attinente alla geografia.

Digitized by Google

Su tutte le memorie si apre libera discussione: i segretari ne tengono nota. Queste memorie vengono poi depositate al segretariato.

Le adunanze straordinarie si tengono quando il Consiglio creda opportuno di convocarle, ovvero sieno domandate da venti Soci, e l'argomento per il quale venne chiesta l'adunanza sarà discusso, e posto ai voti per il primo.

Nelle adunanze generali le deliberazioni sono valide quando vi concorrano almeno trenta Soci. Occorrendo una seconda convocazione, le deliberazioni per gli oggetti medesimi saranno valide, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art. 21.

In ciascun anno, possibilmente nel Gennaio, la Società tiene un'adunanza solenne, nella quale il Presidente dà contezza delle condizioni materiali e morali della Società, ed in seguito legge un discorso sui progressi della scienza nell'anno passato. Per questa adunanza si diramano inviti anche a persone distinte estranee alla Società.

Art. 22.

Gli Atti della Società verranno pubblicati in serie progressiva di fascicoli, formanti uno o due volumi alla fine dell'anno. La loro compilazione è affidata ad un Comitato eletto nel seno del Consiglio.

Digitized by Google

960

Art. 23.

I libri e le carte costituenti la biblioteca sociale, o meramente depositati presso la medesima da privati, che volessero riservarsene la proprietà, rimangono a disposizione per lo studio di tutti i Soci, ma non si possono esportare. La biblioteca è affidata al Segretario aggiunto sotto la dipendenza immediata di un Bibliotecario scelto dal Consiglio fra i suoi membri.

Art. 24.

Tutti i libri e le carte portano l'impronta della Società, e quelli che furono donati, anche il nome del donatore.

Art. 25.

Il Consiglio se lo crede opportuno proporrà all'assemblea generale il conferimento di uno o più premi ad Italiani altamente benemeriti per viaggi eseguiti, o per opere attinenti alle scienze che formano il soggetto degli studi della Società.

Tali premi consistono in medaglie, portanti da un lato l'emblema della Società, e nell'altro il nome del premiato e l'anno di conferimento.

Art. 26.

Il Consiglio elegge fra gli stranieri dei membri corrispondenti, e propone alla Società la nomina di Soci d'onore.

Digitized by Google

A Soci d'onore sono eleggibili soltanto uomini universalmente acclamati per aver fatto progredire la scienza. Se questi si presentano alla Società, siedono coi membri del Consiglio, e si ammettono al voto.

Art. 27.

Quando lo stato dei locali della Società lo permetta, il Consiglio può accordare ai Soci di esporre gli oggetti importanti, che avessero raccolti nei loro viaggi, come pure i disegni e le carte relative.

Art. 28.

Il Consiglio si presta nel dare istruzioni, anche in iscritto a coloro che, stando per intraprendere viaggi in poco note contrade, si rivolgono al medesimo, collo scopo di dirigere più utilmente le proprie osservazioni.

Art. 29.

Il Consiglio è incaricato delle pratiche necessarie al riconoscimento della Società, come Corpo morale.

Firenze, 1869. — Stab. Civelli.

SS 936418

Digitized by Google